



Ordine dei Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione
e della Prevenzione
Milano - Como - Lecco - Lodi
Monza Brianza - Sondrio



Codice Deontologico

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

AREA TECNICO
DIAGNOSTICA



Stampa a cura della Commissione d'Albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica dell'Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio.

Mandato: 2023-2027

Presidente:

Carmela Galdieri

Vicepresidente:

Filippo Bubba

Segretario:

Moreno Zanardo

Commissari:

Gabriele Gabbas

Valerio Pisoni

Andrea Roletto

Carmelo Sergio Torrito

Avere un Codice Deontologico significa riconoscersi in valori comuni che danno senso al nostro agire quotidiano. È un riferimento che unisce, ispira e ricorda a ciascuno di noi la bellezza e la responsabilità dell'essere Tecnici sanitari di radiologia medica, al servizio delle persone e della loro salute.

Il codice deontologico è stato approvato, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 31 gennaio 2025.
Informazioni di dettaglio nel sito della FNO TSRM
e PSTRP: <https://www.tsrm-pstrp.org>

Redazione a cura della Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e dei consulenti e Gruppi di lavoro della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

CODICE DEONTOLOGICO
DEI TECNICI SANITARI
DI RADIOLOGIA MEDICA

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici sanitari di radiologia medica iscritti al proprio albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico sanitario di radiologia medica affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico sanitario di radiologia medica e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I - PERSONA

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni;

ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia,

agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

PARTE II - RESPONSABILITÀ

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni

che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari.

Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto

delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in

concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

PARTE VI - CONSENSO

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

PARTE VII - MULTIPROFESSIONALITÀ

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnico-scientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al

progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la

riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

PARTE X - EQUITÀ

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

PARTE XI - IDENTITÀ DEL PROFESSIONISTA

Art. 49 Definizione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è il professionista sanitario, iscritto al relativo albo professionale, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale, negli ordinamenti didattici e nel presente Codice deontologico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita in autonomia e in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori erogando un servizio alla persona e alla comunità ponendole al centro del proprio agire.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita la propria attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nella rete ospedaliera e territoriale, in regime di dipendenza o libero professionale o nelle industrie di settore impegnate nella produzione di apparecchiature, accessori e tecnologie utilizzate nell'ambito della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, consapevole di essere un professionista inserito in un contesto sanitario ampio e articolato e riconoscendone il valore, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, dei colleghi, degli altri professionisti sanitari e operatori e delle istituzioni con le quali è chiamato a operare e orienta il proprio agire al bene della persona assistita, delle

persone di riferimento e della comunità. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell'ambito della pratica clinica tecnico-diagnostica, dell'organizzazione, dell'educazione, della formazione e della ricerca.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita attività basate sulle proprie competenze, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze, sulle abilità tecniche e non tecniche, sulle innovazioni organizzative e tecnologiche, sulla formazione e ricerca.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce la conduzione ottimizzata della prestazione diagnostica o terapeutica assumendosi la responsabilità dell'erogazione, contribuendo alla qualità del processo e del prodotto finale, verificando che l'esito sia utile e significativo per il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale della persona assistita o della comunità.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile della raccolta dei dati anamnestici connessi al proprio intervento professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile dell'utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie a lui affidate e, nella presa in carico della persona assistita, adotta le metodologie e le precauzioni più adeguate, riconoscendo particolare attenzione agli aspetti radioprotezionistici e ai controlli di qualità, assicurando che le apparecchiature e i presidi utilizzati siano mantenuti in piena efficienza.

Art. 52 Radiologia pediatrica

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole della maggior radiosensibilità dell'organismo della persona in età pediatrica e lo protegge da ogni esposizione non indispensabile.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica utilizza tecniche diagnostiche e terapeutiche appropriate rispetto all'età, al peso e alla condizione clinica della persona in età pediatrica, assicurandosi che siano adottate tecnologie e tecniche di ottimizzazione adeguate, garantendo un ambiente rassicurante.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta l'integrità psicofisica della persona in età pediatrica in tutte le fasi della prestazione erogata e pone particolare attenzione alla comunicazione che deve essere sempre chiara, semplice ed esaustiva.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa attivamente alle attività di revisione e miglioramento dei protocolli di radiologia pediatrica, contribuendo alla loro ottimizzazione e aggiornamento continuo basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Art. 53 Radiologia veterinaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in possesso di specifica competenza, svolge la propria attività professionale ai fini diagnostici e terapeutici a favore degli animali, ponendo attenzione agli aspetti di ottimizzazione e radioprotezione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta l'animale in quanto essere senziente, partecipa al progetto di diagnosi

e terapia insieme ad altri professionisti sanitari e operatori e condivide con la persona di riferimento le informazioni relative alle proprie prestazioni.

Art. 54 Radiologia e beni culturali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in possesso di specifica competenza, è responsabile della sicurezza e integrità dei beni culturali e storici che sottopone a esame radiologico.

Art. 55 Obiettivi

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nella propria autonomia professionale, valuta, decide e agisce al solo fine di tutelare la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi, indagini, prestazioni a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica, mediante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica e ogni altra tecnologia o agente fisico idoneo a generare rappresentazioni del corpo umano, dei suoi organi e delle loro funzioni, nonché attraverso gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica.

Art. 56 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 57 Procedure diagnostiche e terapeutiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica realizza le procedure diagnostiche e terapeutiche a supporto della clinica e della cura, garantisce lo screening, i controlli preventivi e partecipa ai percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, contribuendo con le proprie peculiari conoscenze e competenze.

Art. 58 Consulenza

Il Tecnico sanitario di radiologia medica agisce in base alla competenza acquisita e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di colleghi esperti o specialisti.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica presta consulenza, ponendo la propria competenza a disposizione della propria e delle altre comunità professionali, delle istituzioni, nonché di qualsiasi altro ente, organizzazione o realtà che necessiti delle sue competenze in ambito sanitario, sociale, culturale o scientifico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica svolge attività di perito o consulente tecnico se è in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche ed esperienza professionale su quanto è oggetto del procedimento.

In qualità di perito o consulente tecnico, il Tecnico sanitario di radiologia medica procede ad accertamenti e valutazioni tecnico-forensi con rigore metodologico e basandosi su evidenze scientifiche; svolge l'incarico nel rispetto della persona e si attiene ai principi del presente Codice deontologico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si astiene dallo svolgimento della perizia o della consulenza tecnica nei casi di potenziale conflitto di interesse.

Art. 59 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce attivamente, con rigore metodologico, alla ricerca, alla definizione e aggiornamento delle raccomandazioni previste dalle linee guida, delle buone pratiche, dei protocolli e delle procedure, nonché alla elaborazione e stesura dei manuali della qualità delle strutture in cui opera.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica vigila sulla corretta applicazione delle linee guida e delle buone pratiche nell'esercizio professionale e segnala al proprio Ordine ogni attività inappropriata o non basata su evidenze scientifiche.

Art. 60 Indagini su cadaveri

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che svolge la propria attività professionale su cadaveri, ne rispetta la dignità, trattandoli con cura e discrezione durante tutto il processo di esame.

Art. 61 Sperimentazioni con gli animali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nelle attività di sperimentazione con gli animali, persegue il fine di mi-

gliorare la tutela della salute della persona e la salvaguardia dell'ambiente, si impegna a rispettare gli animali e a evitare loro sofferenze.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nel quadro dell'ordinamento vigente, partecipa alle ricerche programmate e ai progetti sperimentali scientificamente validi con modelli animali metodologicamente appropriati e statisticamente congrui.

Art. 62 Riservatezza e anonimato

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta la dimensione privata della persona assistita e pone attenzione anche alla condivisione delle immagini e dei dati clinici limitandola alle persone che partecipano al progetto di cura e, in caso di uso autorizzato in contesti didattici e di ricerca, omettendo indicazioni che consentano di identificare la persona a cui si riferiscono.

Art. 63 Equo compenso

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso,

pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 64 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, qualora ravvisi che le tecniche diagnostiche o terapeutiche connesse alle prestazioni prescritte siano inappropriate o addirittura dannose per la salute della persona assistita, è tenuto a manifestare il proprio convincimento ai professionisti responsabili della prescrizione; nei casi di palese richiesta incongrua egli ha diritto di astenersi, assumendosi la responsabilità della decisione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che rilevi una condizione di alterazione psicofisica di un professionista sanitario o di altro operatore nelle sue funzioni, si adopera per tutelare la persona assistita, la dignità della professione e il professionista stesso, anche effettuando le opportune segnalazioni agli organi competenti e, nel caso di attività in equipe, astenendosi eventualmente dalla prestazione.

Art. 65 Copertura assicurativa

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 66 Sicurezza delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce la sicurezza delle cure utilizzando in modo appropriato le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative e partecipando alle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio in sanità.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la cultura della sicurezza negli ambienti in cui esercita la professione attraverso la corretta applicazione delle procedure, partecipa ai controlli di qualità e alle calibrazioni delle apparecchiature affidategli e pone particolare attenzione alla regolarità delle loro manutenzioni.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alle procedure di certificazione di qualità e ai programmi di

gestione del rischio in sanità, analizza i processi di propria competenza al fine di prevenire eventi avversi anche attraverso la condivisione costante delle informazioni e la formazione.

Art. 67 Continuità delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la continuità delle cure in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica prende in carico la persona assistita e le persone di riferimento eventualmente coinvolte, garantisce una comunicazione efficace e riserva particolare attenzione al corretto e competente utilizzo delle tecnologie disponibili.

Art. 68 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alla pianificazione condivisa delle cure, dedicando attenzione agli aspetti di propria competenza su tecnologie, tecniche e metodologie, con particolare riferimento agli aspetti relativi all'uso di radiazioni ionizzanti, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica, di mezzi di contrasto e radiofarmaci e ogni altra tecnologia o agente fisico impiegati a scopo diagnostico o terapeutico.

Art. 69 Donazione di organi, tessuti e sangue

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la corretta informazione sulla donazione di organi, tessuti e sangue, quale atto gratuito di solidarietà.

Art. 70 Cura nel fine vita

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta e pone particolare attenzione alle scelte di cura della persona assistita in condizioni molto gravi o di fine vita, e sostiene i familiari e le persone di riferimento.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, per migliorare la qualità della relazione di cura nel fine vita, potenzia la propria formazione, anche nel confronto con professionisti specializzati in relazione di aiuto, supporto personale, modalità d'approccio e di comportamento.

Art. 71 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della propria opera e la sicurezza della persona assistita.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con ruolo di coordinamento o di funzione organizzativa è tenuto all'imparzialità e a un'equa distribuzione dei carichi di lavoro oggettivamente basati sulle competenze, sulle disponibilità e sulle esigenze del servizio, senza favorire o penalizzare alcun professionista coinvolto.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 72 Medicina di genere

Il Tecnico sanitario di radiologia medica valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnosti-

co-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche, etniche, socio-economiche, religiose e culturali con particolare riguardo agli aspetti relativi alla ottimizzazione delle procedure e alla radioprotezione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 73 Documentazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica redige, in tempi congrui, i documenti sanitari di propria competenza, in modo chiaro, completo, oggettivo e veritiero, e ne tutela la riservatezza, integrandoli nel flusso di informazioni del contesto multiprofessionale in cui opera.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile della documentazione da lui prodotta o consegnatagli. La responsabilità si estende a tutte le fasi dell'intervento fino all'archiviazione ed eventuale trasmissione a distanza della documentazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, al fine di rendere individuabili con facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni radiologiche, utilizza i più idonei e sicuri sistemi informatici di identificazione.

Art. 74 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico.

**PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA
ED EDUCAZIONE SANITARIA**

Art. 75 Formazione continua

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, consapevole della rapida evoluzione del progresso scientifico e tecnologico, sia come discente, sia come docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi, ponendo particolare attenzione agli obiettivi di radioprotezione della persona assistita e degli operatori.

Art. 76 Educazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica attua, in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori, l'informazione e la formazione sanitaria necessaria a porre la persona assistita in grado di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano la propria salute.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile dell'educazione specifica e qualificata fornita alla persona assistita, in relazione alla modalità di preparazione, espletamento e gestione delle procedure di propria competenza aventi finalità diagnostiche, terapeutiche o preventive.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 77 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che sceglie di svolgere attività di formazione nei corsi di laurea, candidandosi e accettando esclusivamente incarichi rispetto ai quali è adeguatamente preparato, è responsabile degli insegnamenti affidatigli e delle attività di tirocinio e tutoriali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica stimola l'interesse verso i principi etici e le norme deontologiche, rispetta i tempi di apprendimento e le peculiarità personali degli studenti, tutela la loro salute e sicurezza, riservando particolare attenzione agli aspetti di radioprotezione; cura il decoro e l'appropriatezza degli atti professionali compiuti dagli studenti a lui affidati.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, con incarico di direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio di un corso di laurea, agisce con professionalità, competenza e imparzialità, contribuendo a garantire la qualità e l'efficacia del percorso formativo offerto anche attraverso il confronto istituzionale tra corso di laurea e Ordine; pianifica le attività di laboratorio e tirocinio e assicura il proprio contributo affinché il programma didattico risulti attuale, completo e conforme agli standard professionali necessari per rispondere ai bisogni di salute della persona assistita e della comunità; favorisce lo sviluppo di un ambiente di apprendimento inclusivo, rispettoso e collaborativo, che incentivi la partecipazione attiva degli studenti e promuova la loro crescita personale e professionale.

Art. 78 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo professionale, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti ritenuti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 79 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si comporta in modo coerente con la missione e gli obiettivi della struttura in cui presta servizio e, consapevole della valenza sociale della professione, favorisce l'efficienza del modello organizzativo nel quale è inserito, garantendo gli standard di qualità delle prestazioni, con l'obiettivo di favorire l'accesso alle cure e, in particolare, la diminuzione dei tempi d'attesa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, se coinvolto nello studio progettuale della struttura sanitaria in cui svolgerà la propria prestazione, contribuisce alla elaborazione e alla determinazione degli spazi destinati agli interventi professionali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica analizza l'aspetto quantitativo dei propri interventi, perseguendo i tempi ideali necessari per l'effettuazione di ogni prestazione nel rispetto della persona, degli altri operatori sanitari, in una prospettiva di conservazione delle apparecchiature e di contenimento dei costi di esercizio.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica verifica che le strutture e le infrastrutture operative garantiscano risposte efficienti ed efficaci in sintonia con la tecnologia attuale, proponendo eventuali cambiamenti e miglioramenti.

Art. 80 Incarichi gestionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con incarichi gestionali contribuisce a garantire la qualità e l'efficienza dei servizi erogati dalla propria organizzazione sanitaria, nel rispetto delle procedure e dei protocolli stabiliti, delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone

pratiche, della sicurezza della persona assistita e dei professionisti sanitari e operatori coinvolti.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con incarichi gestionali contribuisce agli obiettivi dell'organizzazione sanitaria e alla gestione ottimale delle risorse, partecipando attivamente alla pianificazione, all'implementazione e alla valutazione delle strategie operative.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con incarichi gestionali collabora con gli altri professionisti sanitari presenti nell'organizzazione e promuove un contesto di lavoro multiprofessionale.

Art. 81 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica sostiene, secondo le proprie competenze, inclinazioni e scelte professionali, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento anche sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione culturale e scientifica, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze, nonché della creazione di reti di supporto professionale.

Art. 82 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica fornisce, applicando le proprie conoscenze e i principi di health technology assessment, la propria consulenza su apparecchiature, dispositivi e materiali connessi alla pratica professionale, sia alla struttura sanitaria in cui opera, sia, ove debitamente autorizzato, all'industria o ad altri soggetti terzi.

Art. 83 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica assume cariche e incarichi extraprofessionali nel rispetto della normativa applicabile, evita situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse che potrebbero interferire con le responsabilità del ruolo professionale.

PARTE XVIII - SANITÀ DIGITALE

Art. 84 Medicina digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si pone in modo proattivo nei confronti dello sviluppo tecnologico nell'ambito della sanità digitale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica riconosce nella tecnologia digitale il fondamento delle moderne attività di diagnostica per immagini e radioterapia.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in autonomia e in collaborazione con altri professionisti e operatori, utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali connesse alla pratica professionale e acquisisce e aggiorna le relative competenze.

Art. 85 Teleradiologia

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nell'erogare prestazioni con modalità di teleradiologia, si impegna nell'assicurare la stessa appropriatezza, sicurezza, efficacia ed efficienza di quelle eseguite con modalità tradizionali, nei limiti dovuti alla tecnologia e al contesto in cui opera.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce allo sviluppo e all'applicabilità della teleradiologia, fornendo la propria competenza e collaborazione affinché siano garantiti i requisiti informativi, legali, di qualità e sicurezza necessari alla produzione ed elaborazione dei dati e delle immagini.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, anche nelle prestazioni rese in forma di teleradiologia, integra gli aspetti tecnico-scientifici con quelli relazionali e facilita la comunicazione, la raccolta e il passaggio di informazioni nel progetto di cura.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nell'ambito delle attività nella rete territoriale, garantisce prestazioni radiodiagnostiche, ponendo attenzione ai peculiari aspetti relazionali e comunicativi e alla valutazione del rischio.

Art. 86 Identità digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Art. 87 Intelligenza artificiale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica mantiene un'adeguata competenza sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale connessi alla pratica professionale, ne comprende i principi di funzionamento, le applicazioni, le potenzialità, i limiti, i possibili errori e le implicazioni etiche e legali connesse al loro utilizzo.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata come strumento complementare alla pratica professionale e non come alternativa al giudizio umano o alla decisione del professionista.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica utilizza la propria competenza inerente il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale per gestire correttamente i risultati prodotti dai medesimi. La decisione finale circa la corretta esecuzione e il risultato della tecnica diagnostica o terapeutica è rimessa al Tecnico sanitario di radiologia medica anche quando i sistemi di intelligenza artificiale sono impiegati nell'acquisizione o nella valutazione delle immagini.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce che i dati delle persone assistite utilizzati nei sistemi di intelligenza artificiale siano gestiti in conformità con le leggi sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati personali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si adopera affinché i giudizi e le decisioni delle macchine siano il più possibile trasparenti e comprensibili per la persona assistita e per gli altri professionisti coinvolti. Laddove possibile e quando necessario, deve utilizzare strumenti che permettano di visualizzare o spiegare i risultati del sistema.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica ha il dovere di promuovere, ove possibile, l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale che garantiscano la trasparenza algoritmica e la spiegabilità.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica monitora costantemente le prestazioni dei sistemi di intelligenza artificiale e fornisce i propri contributi per garantire il miglioramento continuo della tecnologia.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 88 Emergenza sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di emergenza sanitaria conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione dell'autorità competente, opera in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora con gli altri operatori al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 89 Emergenza digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di sua competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 90 Missioni di pace e conflitto militare

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di partecipazione a missioni di pace o di conflitto militare, garantisce prestazioni competenti nell'ambito delle operazioni di soccorso, fondando il proprio agire sui valori di dignità della persona ed equità.

Art. 91 Contenzione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari e operatori che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita e alle persone di riferimento, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

PARTE XX - COMPORTAMENTI VIETATI

Art. 92 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 93 Comparaggio

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non stipula accordi al fine di favorire, a fronte del pagamento o della promessa di danaro o di qualsivoglia altra utilità, per sé o per terzi, l'erogazione di prestazioni sanitarie presso aziende o strutture diverse da quelle in cui opera e a cui la persona assistita si è rivolta.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 94 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 95 Discredito

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 96 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

INDICE

PREMESSA	3
PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Parte I - Persona	4
Parte II - Responsabilità	8
Parte III - Salute	10
Parte IV - Relazione	12
Parte V - Informazione	14
Parte VI - Consenso	17
Parte VII - Multiprofessionalità	20
Parte VIII - Competenza	20
Parte IX - Riservatezza e segreto professionale	22
Parte X - Equità	24
REGOLE COMPORTAMENTALI	26
Parte XI - Identità del professionista	26
Parte XII - Esercizio della professione	30
Parte XIII - Cura	34
Parte XIV - Medicina di genere	36
Parte XV - Documentazione	37
Parte XVI - Formazione continua ed educazione sanitaria	38
Parte XVII - Rapporti professionali	39
Parte XVIII - Sanità digitale	43
Parte XIX - Emergenza	46
Parte XX - Comportamenti vietati	48
SANZIONI DISCIPLINARI	50

